

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1998

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BELLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2008

Modifica all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
in materia di permessi sindacali

ONOREVOLI SENATORI. – La disciplina della contrattazione nel settore pubblico prevede – all’articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – che siano ammessi alla contrattazione collettiva nazionale le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5 per cento.

Lo stesso articolo prevede che le confederazioni e le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione collettiva nazionale hanno titolo ai permessi, aspettative e distacchi sindacali, in quota proporzionale alla loro rappresentatività e nei limiti quantitativi fissati dalla stessa contrattazione collettiva, ai sensi del successivo articolo 50.

Le organizzazioni sindacali non rappresentative a livello nazionale non sono pertanto titolari di alcuna prerogativa.

Può tuttavia accadere che alcune organizzazioni sindacali – pur non essendo rappresentative a livello nazionale – siano fortemente concentrate in alcuni enti locali. Ciò suggerisce l’opportunità di una modifica delle norme attuali, aggiungendo due periodi all’articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che consentano di ammettere alla contrattazione decentrata e, quindi, all’utilizzo delle prerogative sindacali, anche quelle organizzazioni sindacali che, in amministrazioni di dimensioni significative, abbiano una rappresentatività almeno pari al 15 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Negli enti locali che abbiano un numero di dipendenti superiore a cinquecento, hanno altresì titolo alla contrattazione e ai permessi sindacali retribuiti, per l'espletamento della propria attività a livello di ente, le organizzazioni sindacali che, seppure non rappresentative ai sensi del comma 1, abbiano presso lo stesso ente una media del 15 per cento tra il dato associativo e il dato elettorale, secondo le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ente interessato; il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni della rappresentanza sindacale unitaria nell'ente rispetto al totale dei voti espressi nello stesso ente».

